



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE STAFF RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Tel. 0131/515129 – 381 – 382 - Fax 0131-515433

Prot. n° ...69/ru

Al Sig. Sindaco

S E D E

Oggetto: Progressioni Verticali

Preliminarmente e sinteticamente va inquadrata la problematica da un punto di vista giuridico/normativo:

1. le progressioni verticali, poichè sono considerate nuove assunzioni e per questo eventuali controversie soggiacciono ai giudici amministrativi regionali, sono di competenza degli organi gestionali; per le relative procedure assunzionali sono pertanto responsabili i dirigenti che hanno la competenza diretta ossia, in questo caso, il Direttore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
2. Agli Organi politici (leggasi Giunta Comunale) compete un potere d'indirizzo a livello programmatico (principalmente tramite le deliberazioni riguardanti il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale) che peraltro deve giocoforza soggiacere alle normative nazionali ed ai relativi CCNL nazionali;
3. Allo stato attuale una legge di rango primario (e nello specifico gli art.li 24 e 62 del D.lgs n.150/2009 che modificano l'art.52 del D.lgs n.165/2001) nella gerarchia delle fonti ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2010 sono esclusivamente prevedibili "concorsi pubblici" con eventuale riserva per gli interni non superiore al 50%, quindi ha di fatto abolito la possibilità d'utilizzo delle progressioni verticali e/o dei concorsi interni anche per gli Enti Locali (compreso anche lo scorrimento di graduatorie interne già esistenti); nello specifico sono da ritenersi abrogati sia l'art. 4 del CCNL del 01/03/1999 sia l'art.91, comma 3, del D.lgs n.267/2000 che disponevano in merito alle selezioni esclusivamente riservate al personale interno dell'ente;
4. Successive deliberazioni delle sezioni regionali nonché della sezione autonomie della Corte dei Conti hanno ribadito l'impossibilità dell'utilizzo delle progressioni verticali anche per l'anno 2010; di conseguenza un comportamento contrario porterebbe inevitabilmente ad assunzioni "nulle" di diritto che comporterebbero, oltre ad un danno erariale, un successivo obbligo dell'amministrazione di ricollocare i dipendenti passati in progressione verticale nella loro

categoria di partenza con conseguente aumento del contenzioso e di un danno anche all'immagine dell'ente;

5. Di particolare rilevanza la del. n.41/2010 della Sezione Regionale del Piemonte, a cui giocoforza il nostro ente deve rapportarsi, nella quale viene addirittura negata la possibilità ad un ente locale di procedere a progressioni verticali nel corso del 2010 anche in presenza della relativa previsione nel piano del fabbisogno approvato precedentemente al 15/11/2009;
6. Per questi motivi, molto sinteticamente sopradescritti, il sottoscritto non può che condividere il parere prot. n. 289 espresso dall'Avvocatura Comunale in data 13/09/2010 il quale tra l'altro conclude testualmente: *"Dalla documentazione acquisita pare che il Comune di Alessandria non versi in nessuna delle ipotesi sopra elencate, avendo sì bandito e concluso progressioni verticali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, ma non disponendo di un piano del fabbisogno approvato precedentemente che preveda nel 2010 attuazione di progressioni tramite utilizzo di graduatoria. Un'eventuale modifica oggi (settembre 2010) del piano precedentemente approvato costituirebbe una palese violazione dell'art. 62 del D.Lgs. 150/2009";*
7. Tra l'altro, successivamente a tale parere, è stata pubblicata la deliberazione della Corte dei Conti Toscana n.105 del 04/10/2010, a cui si rimanda integralmente, che ben esplicita ulteriormente la "vexata questio" delle progressioni verticali e la circolare n. 46078 del 18/10/2010 della Funzione Pubblica che tratta della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012;
8. Infine non posso che concordare in toto con il parere scritto dell'Avv. Tamassia e presentato nell'audizione in Giunta del 09/11/2010 il quale, attraverso una disamina tecnico/giuridico esaustiva, arriva alle seguenti conclusioni: *"Pertanto, per i motivi sopraesposti, si ritiene che l'attuazione di progressioni verticali, durante l'anno 2010 e tramite l'inquadramento di idonei presenti nelle graduatorie esistenti mediante scorrimento delle stesse, sia da considerarsi "illegittima" e le eventuali nuove assunzioni operate a seguito di detto scorrimento siano da ritenersi giuridicamente "nulle" per contrasto insanabile con norme inderogabili ed imperative del nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, con tutte le conseguenze del caso ed, in particolare, con le relative responsabilità amministrativo/contabili e civili, sia nei confronti degli organi politici responsabili degli atti di programmazione, sia per il Dirigente che vi dia esecuzione."*

Già nel lontano dicembre 2009 ho avuto modo di esprimere direttamente alle OO.SS. per iscritto e nelle varie riunioni l'impossibilità di procedere con progressioni verticali durante l'anno 2010 ed i miei timori sono stati purtroppo corroborati dai successivi e vari interventi normativo/giuridici.

Risulta pertanto impossibile, e non solo giuridicamente ma anche di fatto, procedere a nuove assunzioni nell'anno 2010, nonchè nei prossimi anni, tramite l'utilizzo delle graduatorie di progressioni verticali esistenti.

Cordiali saluti

Alessandria 10 novembre 2010

IL DIRETTORE

Dr. Antonio Pino